

STATUTO

ARCA SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TORREMAGGIORE FG VIA
ANTONIO CASIGLIO 13

Numero REA: FG - 245590

Codice fiscale: 03419200716

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-05-2022 - Statuto completo	2
--	---



Dott. LORENZO CASSANO

STATUTO

Art.1 - Denominazione, sede ed applicazione di norme

E' costituita una società cooperativa di produzione e lavoro a mutualità prevalente denominata: "ARCA SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO"

Allegato "A"
ad atto del
13/04/2022
Racc.62742

La società cooperativa ha sede in TORREMAGGIORE (FG) nel luogo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

La cooperativa potrà istituire altre sedi secondarie, uffici, succursali, agenzie, rappresentanze ed altre unità locali, anche altrove, su tutto il territorio della Repubblica Italiana e della Comunità Europea.

Qualora si verificchino le condizioni previste dalla legge, si potranno applicare alla cooperativa le disposizioni che regolano le società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Art.2 - Durata

3) La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilasessanta (31.12.2060) e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Art.3 - Clausole mutualistiche - Oggetto sociale

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, impegnandosi la cooperativa

	espressamente:	
	a) a non distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	b) a non remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore	
	a due punti rispetto al limite massimo per i dividendi;	
	c) a non distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	d) a devolvere, in caso di scioglimento della società,	
	l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati,	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione.	
	La cooperativa si propone di migliorare le condizioni	
	morali ed economiche dei propri soci e persegue fini	
	mutualistici e non di lucro.	
	La Società Cooperativa, senza finalità speculative, ha	
	per scopo di mettere in grado i soci di ricavare dal	
	proprio lavoro il maggior reddito possibile ed	
	assicurare ad essi ed alle loro famiglie il maggior	
	benessere morale e materiale.	
	Per il conseguimento dello scopo di cui al precedente	
	articolo 3) e con riferimento ai requisiti e agli	
	interessi dei soci, la Cooperativa ha per oggetto	

	l'esercizio, in forma di impresa, delle seguenti	
	attività:	
	- l'assunzione e l'esecuzione, direttamente od in	
	appalto, sia a favore di privati che di enti pubblici,	
	di lavori di pulizia, disinfezione, disinfestazione,	
	derattizzazione e sanificazione in genere, compresi,	
	nei limiti di legge, i servizi di nettezza urbana;	
	- fornire consulenze amministrative, informatiche,	
	tecnologiche e servizi informatici a privati, aziende	
	ed enti pubblici, servizi di call center e contact	
	center, servizi di lettura contatori gas, acqua,	
	energia elettrica e servizi di stampa e/o recapito	
	delle relative fatture;	
	- l'organizzazione e la gestione del servizio di	
	reception, di call center, biglietteria, sorveglianza,	
	assistenza al pubblico, valorizzazione e promozione	
	delle opere e pulizia ordinaria presso spazi espositivi	
	pubblici e privati;	
	- l'esecuzione di attività di montaggio e od	
	assemblaggio di componenti anche per conto terzi;	
	- lo svolgimento, nei limiti di legge, di attività di	
	istruzione professionale, culturale, ricreativa e	
	mutualistica a favore di soci;	
	- la prestazione di servizi di consulenza (con	
	esclusione delle prestazioni riservate per legge ad	

	iscritti in albi professionali) a favore di terzi	
	nell'ambito dei sopra menzionati servizi, nonché	
	l'assunzione di mandati - con o senza rappresentanza -	
	commissioni, agenzie e rappresentanze relativi alla	
	stipulazione di contratti inerenti i sopra menzionati	
	servizi.	
	Tutte le attività predette dovranno essere svolte dalla	
	Cooperativa in conformità alle disposizioni di legge, a	
	favore di soggetti privati e/o pubblici di qualsiasi	
	genere e/o natura.	
	Per il conseguimento dello scopo e dell'oggetto sociale	
	la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività	
	connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché	
	compiere tutti gli atti e concludere tutte le	
	operazioni contrattuali, di natura immobiliare,	
	mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria	
	necessarie od utili per il fine predetto e comunque sia	
	indirettamente che direttamente attinenti o conseguenti	
	allo scopo e/o all'oggetto sociali.	
	Nello svolgimento della propria attività, la	
	cooperativa potrà usufruire delle leggi e delle	
	agevolazioni previste per il territorio del mezzogiorno.	
	<u>Art.4 - Soci</u>	
	Il numero dei soci deve essere compreso entro i limiti	
	fissati dalla legge.	

	Possono essere soci della società cooperativa tutte le	
	persone fisiche che desiderano esercitare una attività	
	lavorativa in attuazione dell'oggetto sociale e che non	
	si pongono fini contrari o contrastanti con quelli	
	della cooperativa.	
	La cooperativa può avere anche soci sovventori che, ai	
	sensi della Legge n.59/1992 ed eventuali modifiche ed	
	integrazioni, partecipano ai programmi per lo sviluppo	
	e l'ammodernamento aziendale.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come	
	disposto dalla Legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive	
	modifiche ed integrazioni, i soci instaurano con la	
	cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma	
	subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma	
	consentita dalla legislazione italiana.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative	
	dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento	
	approvato ai sensi della Legge 142/2001.	
	La cooperativa si propone altresì di partecipare al	
	rafforzamento del Movimento Cooperativo Unitario	
	Italiano.	
	Di conseguenza la Cooperativa potrà aderire ad una	
	delle Organizzazioni di rappresentanza.	
	La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali	
	è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.	

	<u>Art.5 - Ammissione a soci</u>	
	Per essere ammessi come soci, le persone fisiche	
	dovranno presentare all'organo amministrativo domanda	
	scritta che dovrà contenere le seguenti indicazioni:	
	a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e	
	codice fiscale;	
	b) l'attività esercitata in relazione dell'oggetto	
	sociale;	
	c) la misura della quota che intendono sottoscrivere;	
	d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto e	
	alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sociali;	
	e) ogni altra notizia richiesta dall'organo	
	amministrativo.	
	Il socio sovventore dovrà altresì indicare il periodo	
	minimo di permanenza nella società prima del quale non	
	è ammesso il recesso.	
	Il richiedente è responsabile per tutto quanto	
	dichiarato nella domanda di ammissione, non essendo	
	l'organo amministrativo obbligato a verificare la	
	rispondenza al vero di dette dichiarazioni;	
	f) a non svolgere attività in concorrenza con quella	
	della società.	
	Sull'accoglimento delle domande decide	
	insindacabilmente l'organo amministrativo, con delibera	

	motivata.	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento in denaro della quota sottoscritta;	
	b) ad osservare lo statuto e le delibere assunte dagli	
	organi sociali;	
	c) a contribuire al proseguimento degli scopi sociali	
	partecipando all'attività nelle forme e nei modi	
	stabiliti dallo statuto e dalle delibere assunte dagli	
	organi sociali.	
	Se il nuovo socio non versa la quota sociale	
	sottoscritta entro 15 (quindici) giorni	
	dall'accettazione della domanda da parte dell'organo	
	amministrativo, detta domanda si intende come non	
	presentata.	
	Il socio che non ottemperi in tutto o in parte a quanto	
	stabilito dallo Statuto, dal Regolamento interno e	
	dalle disposizioni impartite dagli organi sociali,	
	oltre al risarcimento dei danni provocati, sarà escluso	
	dalla cooperativa.	
	<u>Art.6 - Svolgimento del rapporto sociale</u>	
	Lo svolgimento del rapporto sociale nei confronti dei	
	singoli soci può verificarsi per recesso, esclusione o	
	per causa di morte.	
	<u>Art.7 - Recesso</u>	
	Il recesso è ammesso: nei casi previsti dalla legge,	

	per dissenso dalle deliberazioni riguardanti il	
	cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di	
	responsabilità dei soci, quando il socio trasferisca la	
	sua residenza fuori del territorio nel quale si esplica	
	l'attività sociale per modo che non possa concorrere	
	alla medesima, né usufruire, quando il socio perde i	
	requisiti per l'ammissione di cui ai precedenti	
	articoli 4 e 5.	
	La dichiarazione di recesso sarà annotata sul libro dei	
	soci a cura dell'organo amministrativo, al quale	
	spetta di accertare se essa sia fondata sui motivi di	
	cui al precedente comma, il recesso diventa operativo	
	con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato	
	tre mesi prima di detta chiusura oppure con la	
	chiusura dell'esercizio successivo se comunicato	
	successivamente a detto termine.	
	<u>Art.8 - Esclusione</u>	
	L'esclusione è pronunciata dall'organo amministrativo	
	nei confronti dei soci:	
	a) interdetti, inabilitati o che vengano a trovarsi in	
	una delle situazioni di incompatibilità previste dal	
	precedente articolo 5;	
	b) che non ottemperino alle disposizioni del presente	
	statuto sociale o dei regolamenti o alle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali;	

	c) che, senza giustificato motivo e pur dopo formale	
	sollecitazione e diffida, non eseguino entro il termine	
	loro fissato dall'organo amministrativo i versamenti	
	stabiliti o il pagamento di altri loro eventuali debiti	
	verso la cooperativa per qualsiasi altro titolo.	
	Nei casi indicati nella lettera b) e c) il socio	
	inadempiente dovrà essere invitato a regolare la	
	propria posizione e l'esclusione potrà avere luogo solo	
	dopo che siano trascorsi 10 (dieci) giorni dal detto	
	invito e semprechè perduri l'inadempienza.	
	Agli effetti del successivo art. 11, lo scioglimento	
	del rapporto sociale con socio escluso diventa	
	operativo con la chiusura dell'esercizio in corso, se	
	deliberato tre mesi prima e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo.	
	<u>Art.9 - Delibere di recesso ed esclusione</u>	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso ed	
	esclusione devono essere comunicate ai soci che ne sono	
	oggetto con raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	I soci possono, entro trenta giorni dalla	
	comunicazione, proporre opposizione all'organo	
	amministrativo.	
	L'opposizione ha effetto sospensivo del provvedimento.	
	<u>Art.10 - Rimborso ai soci</u>	
	I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio defunto	

	hanno solo diritto al rimborso delle quote di capitale	
	da essi effettivamente versate; la liquidazione avrà	
	luogo secondo legge e sulla base del bilancio di	
	esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale, limitatamente al socio, diventa operativo,	
	comunque in misura mai superiore all'importo	
	effettivamente versato.	
	Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione	
	spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni	
	proprio eventuale credito liquido, si misura per i	
	soci receduti ed esclusi e per gli eredi del socio	
	defunto allo scadere dei termini di legge.	
	<u>Art.11 - Patrimonio</u>	
	Il patrimonio sociale è costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da	
	quote, ciascuna di valore normale non inferiore né	
	superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;	
	b) dalla riserva ordinaria, formata con quote degli	
	avanzi di gestione, con le quote eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi dei	
	soci defunti e con le tasse di ammissione;	
	c) da eventuali riserve straordinarie;	
	d) da ogni altro fondo o accantonamento o riserva	
	formati a copertura di particolari rischi o in	
	previsione di oneri futuri;	

	e) da qualunque liberalità che pervenisse alla società	
	cooperativa per essere impiegata al fine del	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	f) da somme accantonate a riserve indivisibili alle	
	condizioni di cui all'art. 12 della legge 16 Dicembre	
	1977 n.904.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la	
	società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci	
	nei limiti delle quote sottoscritte.	
	Le riserve non possono essere ripartite tra i soci	
	durante la vita sociale né al momento della	
	liquidazione.	
	La cooperativa in ogni caso non potrà remunerare gli	
	strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci	
	in misura superiore a due punti e mezzo rispetto al	
	limite massimo previsto per i dividendi.	
	<u>Art.12 - Quote</u>	
	Le quote sottoscritte possono essere versate a rate e	
	precisamente:	
	a) almeno il 20% (venti per cento) all'atto della	
	sottoscrizione;	
	b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo	
	amministrativo.	
	Le quote sono sempre nominative, esse possono essere	
	sottoposte ad esecuzione, da parte di terzi, a pegno o	

	altro vincolo a favore dei terzi con effetto verso la	
	società cooperativa durante la vita della medesima,	
	possono essere cedute, con effetto verso la società,	
	previa autorizzazione dell'organo amministrativo, ad	
	altri soci, od anche a persone che presentino domanda	
	di ammissione a socio.	
	L'autorizzazione dell'organo amministrativo è	
	condizione, per la cessione ad altri soci,	
	all'accertamento che le quote dei soci cessionari non	
	abbiano a superare, per effetto della cessione, la	
	misura stabilita dalla legge, e, per la cessione ad	
	aspiranti soci, alla deliberazione di ammissione dei	
	medesimi, previo accertamento del possesso dei	
	requisiti e della inesistenza di cause di	
	incompatibilità.	
	<u>Art.13 - Bilancio</u>	
	Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal primo	
	gennaio al trentuno dicembre di ogni anno; si rinvia	
	alla legge i termini e le modalità di convocazione per	
	l'assemblea che approva il bilancio.	
	<u>Art.14 - Approvazione del bilancio</u>	
	Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo	
	procede alla formazione del bilancio e del conto dei	
	profitti e delle perdite, compilati con criteri di	
	oculata prudenza nel rispetto delle norme in materia.	

	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	distribuzione dei residui attivi annuali (al netto di	
	tutte le spese e costi pagati e da pagare, compresi gli	
	ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci	
	per adeguare il trattamento economico ricevuto durante	
	l'esercizio sociale alla paga contrattuale vigente per	
	i lavoratori similari) destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella	
	prevista dalla legge;	
	b) a retribuire le quote sociali, con l'espresso	
	divieto di distribuire i dividendi in misura superiore	
	al limite stabilito dalla legge per la sussistenza dei	
	requisiti delle cooperative a mutualità prevalente;	
	c) ad eventuale riserva straordinaria indivisibile, non	
	ripartibile fra i soci né durante la vita della società	
	cooperativa, né al suo scioglimento (Legge 904/77 art.	
	12) ;	
	d) alla rivalutazione delle quote sociali nei modi e	
	nei termini previsti dall'art. 7 della legge 31-01-1992	
	n.59;	
	e) a favore dei fondi mutualistici per la promozione e	
	lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le	
	modalità previste dalla legge;	
	f) alla ripartizione fra i soci a titolo di ristorni,	
	in proporzione di quanto percepito durante l'esercizio	

	sociale e dalle quantità e qualità del lavoro da	
	ciascun socio prestato durante l'esercizio sociale (con	
	le modalità da disciplinarsi con apposito regolamento	
	interno), comunque mai in misura superiore a quella	
	prevista per la sussistenza dei requisiti della	
	cooperativa a mutualità prevalente.	
	Le somme ripartite a tale titolo potranno essere	
	destinate previa delibera dell'assemblea all'aumento	
	delle quote sociali sino al massimale consentito dalle	
	leggi vigenti oppure potranno essere accantonate in	
	apposito fondo.	
	L'assemblea può anche deliberare, fatte salve le	
	prescrizioni della legge, che la totalità degli utili	
	venga destinata a riserve indivisibili alle condizioni	
	di cui all'art. 12 della Legge 16.12.1977 n.904.	
	<u>Art.15 - Assemblea dei soci</u>	
	Le assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie.	
	La loro convocazione deve essere effettuata dall'organo	
	amministrativo mediante avviso contenente l'ordine del	
	giorno, il luogo (anche diverso dalla sede sociale,	
	purchè in Italia), il giorno e l'ora della adunanza;	
	eventualmente detto avviso potrà prevedere anche la	
	seconda convocazione, la quale non può avere luogo	
	nello stesso giorno della prima.	
	La convocazione deve essere effettuata con avviso di	

	convocazione da inviarsi a mezzo raccomandata con	
	ricevuta di ritorno, almeno otto giorni prima, a	
	ciascun socio presso il domicilio risultante dal libro	
	dei soci ovvero con lettera recapitata a mano con gli	
	stessi termini e modalità.	
	<u>Art.16 - Poteri dell'assemblea ordinaria e straordinaria</u>	
	L'assemblea ordinaria:	
	1) approva il bilancio;	
	2) elegge e sostituisce l'organo amministrativo;	
	3) delibera in ordine agli altri oggetti previsti dalla	
	legge.	
	Essa deve essere convocata almeno una volta all'anno	
	per la discussione sul bilancio e quante altre volte	
	l'organo amministrativo lo creda necessario od	
	opportuno oppure ne sia fatta richiesta per iscritto	
	con incitazione della materia da trattare su argomenti	
	previsti dalla legge da almeno un decimo dei soci.	
	In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo	
	entro venti giorni dalla data delle richieste.	
	L'assemblea a norma di legge, è considerata	
	straordinaria soltanto quanto si riunisce per	
	deliberare sulla modificazione dell'atto costitutivo,	
	sulla proroga della durata, sullo scioglimento	
	anticipato e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.	
	<u>Art.17 - Quorum costitutivi e deliberativi</u>	

	In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati metà più uno dei soci aventi	
	diritto al voto e delibera validamente a maggioranza	
	assoluta dei voti dei presenti o rappresentati.	
	In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, e regolarmente costituita qualunque sia	
	il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi	
	diritto al voto e delibera validamente a maggioranza	
	assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati su	
	tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo le	
	eccezioni previste dalla legge.	
	<u>Art.18 - Sistema di votazione</u>	
	Le votazioni sono fatte normalmente per alzata di mano,	
	nel caso in cui il presidente lo ritenga opportuno	
	oppure ne sia fatta domanda da almeno 1/5 (un quinto)	
	dei soci, le votazioni avverranno per appello nominale.	
	<u>Art.19 - Diritto al voto</u>	
	Hanno diritto al voto nelle assemblee tutti i soci,	
	anche sovventori, che risultano iscritti nel libro dei	
	soci da almeno novanta giorni. Ogni socio ha un solo	
	voto, qualunque sia l'ammontare della quota posseduta.	
	Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da	
	altro socio avente diritto al voto e che non sia	
	amministratore, sindaco, o dipendente, mediante delega	

	scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più	
	di due soci con delega scritta. Le deleghe devono	
	essere menzionate nel verbale dell'assemblea e	
	conservate agli atti sociali.	
	<u>Art.20 - Presidenza dell'assemblea</u>	
	L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio	
	di amministrazione. In caso di assenza o	
	indisponibilità di questi, l'assemblea sarà presieduta	
	dal socio nominato dall'assemblea.	
	L'assemblea nomina un segretario e, se del caso, due	
	scrutatori.	
	<u>Art. 20 Consiglio d'Amministrazione</u>	
	La società cooperativa è amministrata da un Consiglio	
	d'Amministrazione composto da tre membri eletti	
	dall'Assemblea ordinaria dei soci, al quale spettano	
	tutti i poteri di ordinaria e straordinaria	
	amministrazione.	
	Gli amministratori devono essere scelti tra i soci	
	cooperatori oppure tra gli elementi tecnici ed	
	amministrativi.	
	Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono	
	rieleggibili.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il	
	Vice-Presidente, se non sono stati nominati	
	dall'assemblea contestualmente alla nomina dei	

	consiglieri.	
	Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal	
	Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su	
	cui deliberare oppure quando lo richiedano un terzo	
	degli amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data,	
	il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a	
	tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore,	
	se nominati, con avviso postale o qualsiasi mezzo	
	idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e,	
	in caso di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del Consiglio d'Amministrazione e le sue	
	deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione	
	formale, quando intervengono tutti i consiglieri in	
	carica ed i sindaci effettivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio	
	d'Amministrazione è necessaria la presenza effettiva	
	della maggioranza dei membri in carica; le	
	deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta	
	dei voti dei presenti.	
	In caso di parità dei voti, la proposta si intende	
	respinta.	
	È vietato il voto segreto e per rappresentanza, inoltre	
	sono vietate le riunioni a mezzo teleconferenza o altri	

	mezzi di telecomunicazione.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale,	
	firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il	
	quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni	
	degli amministratori.	
	Il Consiglio d'Amministrazione può affidare specifici	
	incarichi a singoli amministratori o a un comitato	
	esecutivo, delegando loro i necessari poteri e	
	precisando i contenuti, i limiti e le modalità di	
	esercizio della delega.	
	Non possono essere delegati i poteri concernenti le	
	materie indicate dall'articolo 2475, quinto comma, c.c.	
	nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed	
	esclusione dei soci.	
	Il Consiglio d'Amministrazione deve inoltre deliberare	
	in forma collegiale nei casi in cui oggetto della	
	decisione siano la remunerazione della prestazione	
	mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione	
	o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la	
	costituzione o assunzione di una partecipazione	
	rilevante in altra società.	
	Al Consiglio d'Amministrazione spetta, sentito il	
	parere del Collegio Sindacale se nominato, determinare	
	il compenso dovuto ai consiglieri che siano investiti	
	di particolari cariche in conformità del presente	

	statuto.	
	Il Presidente convoca il Consiglio d'Amministrazione,	
	ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e	
	provvede affinché adeguate informazioni sulle materie	
	iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti	
	i consiglieri.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente	
	tutte le sue attribuzioni spettano al Vice - Presidente	
	ed ai consiglieri delegati, se nominati.	
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno più	
	Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con	
	decisione approvata dal Collegio Sindacale se nominato,	
	purché la maggioranza sia sempre costituita da	
	amministratori soci cooperatori nominati dall'assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori	
	nominati dall'assemblea quelli rimasti in carica devono	
	convocare l'assemblea perchè provveda alla sostituzione	
	dei mancanti. Gli amministratori così nominati scadono	
	insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.	
	<u>Art. 21 Rappresentanza legale</u>	
	Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione ha la	
	rappresentanza legale della società di fronte a	
	qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di	
	fronte ai terzi, nonché la firma sociale per tutti gli	
	atti amministrativi, sia di ordinaria amministrazione	

	che di straordinaria amministrazione, limitatamente	
	agli atti rientranti nell'oggetto sociale.	
	L'organo amministrativo può delegare parte dei propri	
	poteri con speciale procura, a dipendenti della società	
	o a soggetti terzi.	
	Il Presidente, previa autorizzazione del Consiglio può	
	delegare parte dei propri poteri al Vice-Presidente o a	
	un membro del consiglio.	
	<u>Art.22 - Direttore</u>	
	Il Consiglio di Amministrazione, se ritenuto necessario	
	od opportuno, potrà nominare uno o più direttori scelti	
	anche tra i non soci, determinandone poteri e	
	retribuzione.	
	<u>Art.23 - Organo di controllo e revisione legale</u>	
	La nomina dell'organo di controllo è facoltativa, verrà	
	nominato se obbligatorio per legge nelle ipotesi	
	previste dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477	
	c.c.	
	Nel caso di nomina dell'organo di controllo, spetta	
	all'assemblea definire la sua composizione monocratica	
	o collegiale.	
	Ad esso, alle condizioni di cui all'articolo 2409 bis	
	c.c. è affidato l'incarico di revisione legale dei	
	conti, se non diversamente deliberato.	
	L'organo di controllo, se nominato, resta in carica per	

	tre esercizi e scade alla data dell'assemblea dei soci	
	che approva il bilancio relativo al terzo esercizio	
	della carica.	
	La retribuzione annuale dell'organo di controllo, se	
	nominato, è determinata dalla decisione dei soci	
	all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata.	
	<u>Art.24 - Regolamento</u>	
	Il funzionamento tecnico ed amministrativo della	
	società potrà essere disciplinato da un regolamento, da	
	compilarsi da parte dell'organo amministrativo e da	
	approvarsi da parte dell'assemblea.	
	<u>Art.25 Clausola Arbitrale</u>	
	Ogni controversia che potesse sorgere tra la società ed	
	i soci, loro eredi, amministratori, liquidatori,	
	relativa all'interpretazione e/o esecuzione e/o	
	risoluzione del contratto sociale e dello Statuto, sarà	
	decisa da un Collegio di tre arbitri nominati, dal	
	Presidente della C.C.I.A.A. territorialmente competente	
	ad istanza della parte più diligente; il Presidente	
	della C.C.I.A.A. provvederà alla nomina entro trenta	
	giorni dalla richiesta.	
	Il Collegio arbitrale funzionerà con poteri di	
	amichevole compositore senza formalità di procedura.	
	Le decisioni del Collegio arbitrale sono inappellabili.	
	<u>Art.26 - Liquidatore e norma di rinvio</u>	

24 di 25

25 di 25